



COMUNE DI DRAPIA

(Provincia di Vibo Valentia)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

COPIA

N. del Reg. 30	OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D. LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175: APPROVAZIONE.
Data 30/12/2019	

L'anno **DUEMILADICIANNOVE**, addì **TRENTA** del mese di **DICEMBRE**, alle ore **16,17** nella nuova sala delle adunanze del Comune suddetto, convocato con appositi avvisi, si è riunito, in **PRIMA SEDUTA**, il Consiglio Comunale nelle seguenti persone risultanti ad appello nominale:

		Presenti	Assenti
1	PORCELLI Alessandro – Sindaco	X	
2	AIELLO Matteo Antonio	X	
3	CARLINO Giuseppe	X	
4	DI BELLA Chindalo Antonio	X	
5	IANNELLO Giovanna	X	
6	PIETROPAOLO Francesco	X	
7	ROMBOLA' Caterina	X	
8	RUFFA Maurizio	X	
9	ROMBOLA' Giuseppe	X	
10	ROMBOLA' Teodora	X	
11	VITA Antonio	X	

Totale presenti: **11**, totale assenti: **0**.

E' presente l'assessore esterno Matteo Mazzitelli.

Partecipa il Segretario Comunale Dott. ssa Francesca MASSARA.

Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio Giovanna IANNELLO che, verificata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato.

=====

Il Presidente legge la proposta di deliberazione.

Relaziona l'**Assessore Mazzitelli** evidenziando che in passato i comuni detenevano varie partecipazioni in società e ciò in alcuni casi li ha portati al dissesto. Con riferimento al Comune di Drapia riferisce della partecipazione minima dell'Ente alla Società ASMENET che fornisce servizi importanti quali l'albo pretorio, amministrazione trasparente e quindi costituisce un importante aiuto per rendere trasparente l'azione amministrativa.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITI gli interventi;

VISTA la proposta di seguito, in corsivo, testualmente riportata:

Il Responsabile del Servizio Tecnico

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune doveva provvedere ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate;

RILEVATO che il Comune di Drapia con propria deliberazione **di Consiglio Comunale n. 35 del 29.09.2017** ha deliberato in merito e provveduto alle comunicazioni previste per legge;

RILEVATO che il Comune di Drapia con propria deliberazione **di Consiglio Comunale n. 39 del 19/12/2018** ha approvato la ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 D.lgs 19.08.2012 n. 175 come modificato dal D.lsg 16.06.2017 n. 100;

CONSIDERATO che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione,

anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;

2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;

3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP);

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

✓ in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Drapia e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;

✓ in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in houseproviding, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

VISTE le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP.

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla relazione tecnica allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

PROPONE DI DELIBERARE

1. Di approvare la ricognizione al 31/12/2017 delle società in cui il **Comune di Drapia** detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20 del D.Lgs 19/8/2016, n. 175 come modificato dal d.lgs. 16/6/17 nr. 100 e analiticamente dettagliata nella relazione tecnica, allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. Di individuare **nell'Allegato "A"** le partecipazioni da razionalizzare per le motivazioni, con i tempi e modi ivi indicati;
3. Di autorizzare il mantenimento delle partecipazioni del Comune di Drapia nell'ambito della sola società Asmenet Calabria società consortile a r.l. – Centro servizi territoriali per le motivazioni **nell'allegato "A"** indicate.
4. di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;
5. di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune di cui **all'Allegato A)**;
6. di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P.;
7. Di pubblicare il presente atto ai sensi del D. Lgs. N. 33/2013 e del P.T.T.I. del **Comune di Drapia** nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione società partecipate;
8. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

RITENUTA la proposta di delibera meritevole di approvazione;

ACQUISITI i pareri resi ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. allegati alla presente sotto la lettera "B" per farne parte integrante e sostanziale;

ACQUISITO il parere dell'Organo di Revisione allegato alla presente sotto la lettera "C" per farne parte integrante e sostanziale;

Presenti e votanti n. 11;

con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese,

DELIBERA

DI APPROVARE la suesposta proposta di delibera.

IL CONSIGLIO COMUNALE

stante la necessità e l'urgenza di provvedere in merito, con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese,

DELIBERA

DICHIARARE la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 D.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene così approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to: Giovanna IANNELLO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: Francesca MASSARA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Sottoscritto Segretario Comunale, su attestazione del Messo Comunale,

CERTIFICA

che la presente deliberazione, ai sensi del combinato disposto dell'art. 32, comma 1 della Legge 18.06.2009 n. 69 e s.m.i. e dell'art. 124 comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i, viene pubblicata in data **odierna** all'Albo Pretorio on line del Comune (www.comune.drapia.vv.it), e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL MESSO COMUNALE
F.to: Domenico CELANO
Dalla Residenza Comunale **15/01/2020**

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: Francesca MASSARA

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il Sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.

è divenuta esecutiva il _____, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.)

Dalla Residenza Comunale **15/01/2020**

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: Francesca MASSARA

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, **15/01/2020**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
F.to: Giuseppina DI ROSA